

Rep. n. 125/2019

Prot. n. 58832 del 17/5/2019

ACCORDO QUADRO

n. 2019-7-Q.0

TRA

l'Agencia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Commissario straordinario e legale rappresentante Prof. Piero Benvenuti

E

L'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata "UniTS"), con sede in Piazzale Europa, 1 - Codice Fiscale n. 80013890324, rappresentata dal suo rettore e legale rappresentante Prof. Maurizio Fermeglia, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018

di seguito anche indicate singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSE

CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;

CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

CONSIDERATO che - per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'ASI possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione e congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.
2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni. Ciascun accordo conterrà una specifica clausola con cui ogni eventuale nuovo aderente si impegna a conformarsi a principi e obblighi contenuti nel presente Accordo quadro.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso attività connesse alla ricerca spaziale, da quelle della scienza e dell'ingegneria, a quelle delle scienze della vita e a quelle socio-umanistiche e potrà includere in particolare, ma senza vincoli di esclusività e a titolo non esaustivo, le seguenti attività:
 - a) Attività nel campo dell'Astronomia, Astrofisica e Fisica, per lo studio di galassie e cosmologia; stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare; astrofisica relativistica e particelle; tecnologia avanzata e strumentazione (con la relativa creazione di PICOSATS, spin-off UniTS);
 - b) Attività nel campo delle Scienze della Vita, per lo studio di effetti sull'uomo (modificazioni della trasmissione neuromuscolare, cuore e apparato muscolo-scheletrico) in condizioni di microgravità e per la sua esposizione alla radiazione in ambiente spaziale;
 - c) Attività nel campo dell'Ingegneria e architettura, per lo studio di sistemi di telecomunicazione e altre applicazioni di tipo satellitare (SAR); sistemi di navigazione (Galileo); elaborazioni d'immagini; cyber-system security; utilizzo di materiali nanocompositi e polimerici nello spazio, strutture meccaniche; caratterizzazione di sistemi biologici, strutture ossee in condizioni di microgravità; qualificazione meccanica di sistemi spaziali; robotica e automazione; caratterizzazione di rivelatori per radiazioni ionizzanti; sistemi elettrici intelligenti per la generazione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; Air Traffic Management (ATM);
 - d) Attività nel campo della Matematica e Geoscienze, per lo studio di ricostruzione immagini; materiali di provenienza spaziale; deformazioni e strutture cristalline da dati telerilevamento; rischi naturali, pericolosità sismica; modelling 3D dei dati sulla gravità da satellite; sviluppo di strumentazione per misurazioni satellitari.
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.
6. Un eventuale trasferimento di risorse tra le Parti avverrà entro i limiti del riconoscimento di un contributo forfettario o del rimborso delle spese vive, entro i limiti fissati nell'Accordo attuativo.

Art. 4 - Comitato di supervisione

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati da ASI e da due membri designati da UniTS entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
 - supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
 - formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l'eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
 - favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
 - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
 - presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti, anche in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.

Art. 5 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce:
 - a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;
 - b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 6 - Oneri

1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Art. 8 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 10 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 5 anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 12 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere

l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, dall'Università di Trieste con autorizzazione n. aut. 410481 del 1993 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Trieste.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

PER L'ASI


PER UniTS

Il Commissario Straordinario

Il Rettore

Prof. Piero Benvenuti

Prof. Maurizio Fermeglia



BENVENUTI PIERO
AGENZIA SPAZIALE
ITALIANA/VATIT-0363812100
Commissario straordinario
15.04.2019 14:15:38 UTC



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

17 maggio 2019

File : C:/Users/5758/dikeTmpdir_7616/11956/AQ_ASI-UniTrieste_signed.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 17/05/2019 15.55.52 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MAURIZIO FERMEGLIA
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : FRMMRZ55R09L424P
Stato : IT
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità Organizzativa : DIVISIONE ISI
Cod. Ident. : 201150063416
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 28/11/2016 09.09.08 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 28/11/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 17/05/2019 15.54.13 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

